

	DISCIPLINARE D'INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE	
	L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di, con la presente scrittura	
	privata da valere ad ogni effetto di legge,	
	TRA	
	Il Comune di Pescosolido (Fr), C.F.: 00199660606, Via Umberto I, 39 - 03030	
	Pescosolido, rappresentato dal dr. Giuseppe Cioffi, Sindaco <i>pro-tempore</i> e Responsabile	
	del Servizio Amministrativo il quale agisce per dare esecuzione alla propria	
	Determinazione n. 03 del 08.01.2018	
	E	
	Brokeritaly Consulting S.r.l. con sede in Roma, Via Aureliana 53 - 00187, P.I.	
	11572181003, nella persona del Legale Rappresentante,, nato a	
	,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
	La Società Brokeritaly Consulting S.r.l. con sede in Roma, Via Aureliana 53 -	
	00187, P.I. 11572181003, si impegna ad espletare l'incarico di cui al successivo Art.	
	1, alle condizioni sotto riportate:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO	
	L'incarico oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di	
	Broker d'assicurazione a favore del comune di Pescosolido come individuato dal	
	Decreto Legislativo 209/2005 che ne disciplina la professione.	
	ART. 2 - PRESTAZIONI	
	La Società metterà a disposizione del Comune di Pescosolido la propria attività	
	professionale per l'espletamento dell'oggetto dell'incarico indicato nell'articolo	
	precedente, le cui prestazioni, qualora espressamente richieste dal Comune di	
	Pescosolido, contempleranno in via soltanto indicativa e non esaustiva:	
	1	

	a) l'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato alla gestione dei rischi	
	attinenti al complesso dell'attività facenti capo all'Ente, che includa, sempre	
	nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, i	
	suggerimenti per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee coperture	
	assicurative;	
	b) l'analisi dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ente con conseguente	
	formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché	
	l'indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;	
	c) la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ente, con	
	segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e	
	revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato	
	assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Ente;	
	d) l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con	
	modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze	
	dell'Ente;	
	e) l'elaborazione di un rapporto semestrale che evidenzi il programma assicurativo, gli	
	interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuare a breve, medio e lungo	
	termine;	
	f) l'assistenza nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi	
	(polizze), la predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e dei conseguenti	
	contratti, nonché l'eventuale predisposizione, su richiesta dell'Ente, di apposita	
	relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione;	
	g) la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali	
	integrativi a favore del personale dipendente dell'Ente;	
	h) la formazione e l'aggiornamento gratuito del personale incaricato dall'Ente della	

	gestione di tutte le attività inerenti le predette prestazioni in materia assicurativa,	
	nonché la continua assistenza in favore dello stesso (es. fornitura di pubblicazioni,	
	riviste specializzate, abbonamenti multimediali, analisi dei contratti, software	
	gestionali, ecc.);	
	i) la tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali innovative che	
	intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione	
	del pacchetto assicurativo dell'Ente;	
	j) la consulenza e redazione di pareri esaurienti in merito alle tematiche e	
	problematiche in materia assicurativa che l'Ente riterrà opportuno di sottoporre nel	
	corso del servizio;	
	k) la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di	
	polizza, l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti	
	assicurativi e l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità	
	medesima;	
	l) l'assistenza al personale competente nella denuncia dei sinistri e nella successiva	
	trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta	
	espressa da parte dell'Ente, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi	
	del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti	
	analoghi).	
	Per quanto esposto ai punti precedenti, la Brokeritaly Consulting S.r.l. presterà la	
	propria attività ogni qualvolta ritenuto necessario dal Comune di Pescosolido a mezzo	
	del personale appositamente individuato.	
	ART. 3 – DIVIETI	
	Al Broker è espressamente vietato:	
	a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con	
	3	

	l'Ente;	
	b) stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare	
	l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;	
	c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.	
	ART. 4 – COMPENSI PROFESSIONALI	
	I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed	
	esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, pertanto, nulla è dovuto dall'Ente al	
	Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a	
	qualsiasi titolo.	
	ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	
	L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie	
	assicuratrici e la stessa si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni e	
	proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.	
	Il Broker si impegna a fornire esaurienti relazioni in merito ad ogni iniziativa o	
	trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi	
	decisione finale spetta unicamente all'Ente medesimo.	
	Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli	
	Uffici preposti né può impegnare se non preventivamente autorizzato.	
	Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Ente.	
	Il Broker è l'unico responsabile dell'esaurività delle prestazioni necessarie ad ottenere	
	una buona riuscita del servizio.	
	Nell'espletamento dell'attività, il Broker agirà esclusivamente in qualità di Broker	
	assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo,	
	prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione.	
	La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi	
	4	

	altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di	
	esclusiva competenza dell'Ente.	
	L'Ente nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale	
	con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto	
	convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.	
	L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura	
	dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 (ora conferita nel D. Lgs.	
	07/09/2005 n. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.	
	ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL BROKER	
	Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena	
	responsabilità in caso di inadempienza:	
	a) esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti della presente convenzione	
	d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;	
	b) trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno	
	aggiudicatarie dei contratti assicurativi;	
	c) obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla	
	gestione del rapporto assicurativo.	
	Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità	
	civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i	
	danni arrecati da negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per	
	infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, o delle persone del cui operato deve	
	rispondere a norma di legge.	
	I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle	
	Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di	
	variazione da parte dell'ISVAP e secondo legge.	
	5	

	Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.	
	ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE:	
	L’Ente si impegna ed obbliga a:	
	a) comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;	
	b) non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il Broker;	
	c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.	
	ART. 8 – PREROGATIVE DELL’ENTE	
	Resta di esclusiva competenza dell’Ente:	
	a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;	
	b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;	
	c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;	
	d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.	
	ART. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI	
	Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell’Ente, nei termini e modi convenuti con la Compagnia stessa,	
	6	

	provvedendo a trasmettere all'Ente gli originali delle polizze opportunamente	
	quietanzati. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in	
	manca di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della	
	compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e,	
	pertanto, il mandato di pagamento predisposto a favore del Broker sarà ritenuto, a	
	tutti gli effetti, quietanza liberatoria per l'Ente medesimo.	
	ART. 10 - ESCLUSIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO	
	L'incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla	
	data di affidamento dell'incarico.	
	L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta	
	incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.	
	ART. 11 - FACOLTÀ DI REVOCA DA PARTE DELL'ENTE	
	L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in caso di inadempienze	
	reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto. In	
	caso di revoca dell'incarico per inadempienze contrattuali, al Broker potranno essere	
	addebitati dall'Ente gli oneri derivanti da azioni di rivalsa per danni conseguenti.	
	La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con	
	lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al Broker con indicazione di un	
	termine per eventuali giustificazioni. In tali casi resta fermo il diritto dell'Ente di	
	ottenere il risarcimento dei danni.	
	ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	Il Broker assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge	
	136/2010 e s.m.i.	
	ART. 13 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	
	Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla	

legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754-1765 c.c., nonché al D.Lgs.

07/09/2005 n. 209.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto sarà deferita

al Foro di Cassino.

Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole

dovranno essere accettate espressamente: Art. 9 - Pagamento dei premi; Art. 10 -

Esclusività e durata dell'incarico; Art. 11 - Facoltà di revoca da parte dell'Ente; Art. 14

– Foro competente.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Brokeritaly Consulting S.r.l.

dr. Giuseppe Cioffi